

Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 13

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane garanzie fideiussorie sui mutui che le Comunità stesse potranno assumere con la Banca europea per gli investimenti, per un importo non eccedente l' ammontare del contributo in conto capitale concesso ai sensi dell' articolo 12, comma 1.

2. Alla garanzia di cui al comma 1 si applicano le disposizioni recate dal Capo II della legge regionale 31 agosto 1982. n. 74.